

Gazzetta ufficiale

C 166

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
12 giugno 2013

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar	Pagina
------------------------------	--------	--------

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 166/01	Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il sottoperiodo di settembre 2013 nell'ambito di determinati contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti del settore del riso	1
---------------	--	---

III *Atti preparatori*

Banca centrale europea

2013/C 166/02	Parere della Banca centrale europea, del 17 maggio 2013, in merito a una proposta di direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e a una proposta di regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (CON/2013/32)	2
---------------	--	---

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 166/03	Tassi di cambio dell'euro	6
---------------	---------------------------------	---

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA


Commissione europea

2013/C 166/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6951 — Bain Capital/FTE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	7
---------------	---	---

ALTRI ATTI

Commissione europea

2013/C 166/05	Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	8
---------------	---	---



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il sottoperiodo di settembre 2013 nell'ambito di determinati contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti del settore del riso

(2013/C 166/01)

Il regolamento (UE) n. 1274/2009 della Commissione ha aperto contingenti tariffari di importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽¹⁾. Non sono state presentate domande di titoli di importazione nei primi sette giorni del mese di maggio 2013 per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4189 e 09.4190.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽²⁾, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande devono essere aggiunti al sottoperiodo successivo.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1274/2009, i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo sono comunicati dalla Commissione entro il giorno 25 dell'ultimo mese di un dato sottoperiodo.

Pertanto nell'allegato della presente comunicazione sono indicati i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di settembre 2013, nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4189 e 09.4190, di cui al regolamento (UE) n. 1274/2009.

⁽¹⁾ GU L 344 del 23.12.2009, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

ALLEGATO

Quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo a norma del regolamento (UE) n. 1274/2009

Origine	Numero d'ordine	Domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo di maggio 2013	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo di settembre 2013 (in kg)
Antille olandesi e Aruba	09.4189	⁽¹⁾	25 000 000
PTOM meno sviluppati	09.4190	⁽¹⁾	10 000 000

⁽¹⁾ Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

III

(Atti preparatori)

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 maggio 2013

in merito a una proposta di direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e a una proposta di regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

(CON/2013/32)

(2013/C 166/02)

Introduzione e base giuridica

Il 27 febbraio 2013, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (di seguito la «direttiva proposta») ⁽¹⁾. Il 28 febbraio 2013, la BCE ha ricevuto un'ulteriore richiesta dal Consiglio, questa volta di un parere in merito ad una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (di seguito il «regolamento proposto») ⁽²⁾ (di seguito congiuntamente denominati «strumenti giuridici dell'Unione proposti»). La BCE ha altresì ricevuto dal Parlamento europeo richieste di parere sugli strumenti giuridici dell'Unione proposti, specificatamente il 2 aprile 2013 in relazione alla direttiva proposta e il 3 aprile 2013 in relazione al regolamento proposto.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto gli strumenti giuridici dell'Unione proposti ricadono nella sfera di competenza della BCE. Inoltre, la BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafi 2 e 5, e 128, paragrafo 1, del trattato e degli articoli da 16 a 18 e da 21 a 23 del statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in quanto gli strumenti giuridici dell'Unione proposti contengono disposizioni aventi implicazioni su alcuni compiti del Sistema europeo di banche centrali. Conformemente al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha quindi adottato il presente parere.

1. Obiettivo e contenuto degli strumenti giuridici dell'Unione proposti**1.1. La direttiva proposta**

La direttiva proposta è volta ad aggiornare e modificare il regime dell'Unione in materia di antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo al fine di tener conto sia delle recenti revisioni degli standard internazionali applicabili, ovvero le raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), che sono state adottate a febbraio 2012 ⁽³⁾, sia dei diversi rapporti e valutazioni della Commissione europea concernenti l'applicazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

⁽¹⁾ COM(2013) 45 final.

⁽²⁾ COM(2013) 44 final.

⁽³⁾ *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation — the FATF Recommendations* (Standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di danaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione — le raccomandazioni del GAFI), Parigi, 16 febbraio 2012, disponibili sul sito Internet del GAFI all'indirizzo <http://www.fatf-gafi.org>

del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo⁽¹⁾. La direttiva proposta, qualora adottata, abrogherà e sostituirà la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE⁽²⁾.

La direttiva proposta adotta un approccio maggiormente basato sul rischio per le misure⁽³⁾ per combattere il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. Rafforza gli «obblighi di adeguata verifica della clientela»⁽⁴⁾ cosicché alcune categorie di clienti e operazioni⁽⁵⁾ non saranno più esonerati dagli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela e cosicché gli «enti obbligati»⁽⁶⁾ dovranno d'ora in poi valutare il livello di rischio prima di decidere se effettuare l'adeguata verifica della clientela. Inoltre, le Autorità europee di vigilanza (AEV)⁽⁷⁾ saranno tenute ad emanare un parere congiunto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno entro due anni dalla data in cui la direttiva proposta entrerà in vigore, mentre gli Stati membri saranno tenuti a effettuare e tenere aggiornate delle valutazioni dei rischi nazionali per identificare le aree in cui è necessario applicare gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela⁽⁸⁾. La direttiva proposta amplia altresì l'ambito di applicazione del regime dell'Unione per la lotta contro il riciclaggio, in particolare abbassando da 15 000 EUR a 7 500 EUR le soglie per l'applicazione del regime alle persone che negoziano beni di valore elevato con pagamento in contanti da parte della clientela.

La direttiva proposta incrementerà il livello degli obblighi di adeguata verifica della clientela da effettuare in relazione alle «persone politicamente esposte»⁽⁹⁾, in particolare prescrivendo obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela⁽¹⁰⁾ per le suddette persone, nonché per i loro familiari e i soggetti con cui intrattengono stretti legami. Le persone politicamente esposte comprenderanno non solo le persone «straniere», ma altresì quelle «nazionali», che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche⁽¹¹⁾.

La direttiva proposta prevede regole e procedure più rigide e ben definite per identificare i titolari effettivi⁽¹²⁾ di società o altre entità giuridiche e trust, sebbene la definizione di titolarità effettiva rimanga invariata. Inoltre, le società o le altre entità giuridiche e i trust dovranno conservare i documenti relativi all'identità dei loro titolari effettivi. Inoltre, la direttiva proposta introduce alcune modifiche agli obblighi di conservazione dei documenti in relazione all'adeguata verifica della clientela e alle operazioni, nonché alle politiche e alle procedure interne degli enti obbligati, cercando di trovare un equilibrio tra la previsione di solidi controlli contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e il rispetto dei principi della normativa sulla protezione dei dati e dei diritti degli interessati dal trattamento dei dati.

La direttiva proposta rafforza altresì la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri il cui compito è di fungere da referenti nazionali incaricati di ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti segnalazioni concernenti sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

(1) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(2) Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).

(3) La direttiva proposta prescrive agli enti obbligati, inter alia, di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservare i documenti, di condurre controlli interni ed effettuare segnalazioni di operazioni sospette in relazione al riciclaggio di proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo.

(4) Si veda il capo II, sezioni 1 e 2, articoli da 9 a 15, della direttiva proposta.

(5) Ad esempio, i clienti che sono imprese regolamentate, come gli enti creditizi e finanziari aventi sede nell'Unione e le società ammesse alla quotazione su mercati mobiliari pubblici regolamentati.

(6) Si veda l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva proposta che elenca gli «enti obbligati» ai quali si applica la direttiva proposta, che in particolare comprendono gli enti creditizi e gli enti finanziari come successivamente definiti nella direttiva proposta.

(7) Le AEV sono l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM).

(8) Si vedano gli articoli da 16 a 23 della direttiva proposta.

(9) Si vedano le definizioni all'articolo 3, paragrafo 7, nonché gli obblighi imposti a tali persone dall'articolo 11 e dagli articoli da 18 a 22 della direttiva proposta.

(10) Si vedano gli articoli da 16 a 23 della direttiva proposta.

(11) Si veda l'articolo 3, paragrafo 7, lettera b), della direttiva proposta. In questo ambito, per «nazionali» si intendono le persone politicamente esposte che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche in uno Stato membro, e per «straniere» si intendono le persone politicamente esposte che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche in paesi terzi.

(12) Si vedano l'articolo 3, paragrafo 5, e gli articoli 29 e 30 della direttiva proposta.

Infine, la direttiva proposta pone maggior enfasi sull'accertamento e sulle sanzioni rispetto alle precedenti direttive. Gli Stati membri devono assicurare che le imprese possano essere chiamate a rispondere delle violazioni delle norme in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che le autorità competenti possano adottare opportune misure e infliggere sanzioni amministrative in relazione a tali violazioni. Le tipologie di sanzioni amministrative che possono essere applicate sono indicate nella direttiva proposta.

1.2. Il regolamento proposto

Il regolamento proposto è strettamente connesso alla realizzazione degli obiettivi della direttiva proposta. È essenziale che gli enti finanziari segnalino dati informativi adeguati, accurati e attuali in relazione ai trasferimenti di fondi effettuati per i loro clienti per consentire alle autorità competenti di contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Il regolamento proposto⁽¹⁾ mira a intensificare gli obblighi giuridici esistenti relativi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo per quanto riguarda i trasferimenti di fondi e i prestatori di servizi di pagamento alla luce degli standard internazionali in via di elaborazione⁽²⁾. In particolare, mira a migliorare la tracciabilità dei pagamenti prescrivendo ai prestatori di servizi di pagamento di garantire che i trasferimenti di fondi siano accompagnati da dati informativi anche relativi al beneficiario per le autorità competenti. A tal fine, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a verificare l'identità dei beneficiari dei pagamenti provenienti da fuori dell'Unione per importi superiori a 1 000 EUR⁽³⁾. I prestatori di servizi di pagamento avranno l'obbligo di dotarsi di procedure basate sui rischi per valutare quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi e di conservare i dati informativi sui pagamenti per 5 anni. Il regolamento proposto chiarisce altresì che gli obblighi riguarderanno le carte di credito o di debito, i telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, se utilizzati per trasferire fondi.

2. Osservazioni di carattere generale

La BCE accoglie favorevolmente gli strumenti giuridici dell'Unione proposti. La BCE sostiene con forza un regime dell'Unione che assicuri che gli Stati membri e le istituzioni residenti nell'Unione dispongano di strumenti efficaci nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, in particolare contro qualsiasi abuso del sistema finanziario da parte di coloro che riciclano danaro e finanziano il terrorismo e dei loro complici. La BCE ritiene che gli strumenti giuridici dell'Unione proposti affrontino in maniera corretta ed efficace le debolezze individuate nell'attuale regime dell'Unione e lo aggiornino al fine di tener conto delle minacce identificate che il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo presentano per l'Unione europea e il suo sistema finanziario e dell'evoluzione degli standard internazionali per far fronte a tali minacce. La BCE ritiene altresì che gli strumenti giuridici dell'Unione proposti miglioreranno la chiarezza e la coerenza delle norme applicabili nell'insieme degli Stati membri, ad esempio in aree fondamentali come l'adeguata verifica della clientela e la titolarità effettiva.

3. Osservazioni di carattere specifico

3.1. Per quanto concerne la direttiva proposta, la BCE osserva che la sua base giuridica è l'articolo 114 del trattato e che di conseguenza essa è volta a ravvicinare le disposizioni nazionali pertinenti e ridurre al minimo le incoerenze tra le stesse nell'insieme dell'Unione. Gli Stati membri possono pertanto decidere di abbassare ulteriormente le soglie fissate dalla direttiva proposta per l'applicazione degli obblighi previsti dalla stessa e persino di adottare misure più rigorose⁽⁴⁾. Ad esempio, nel caso di operazioni tra commercianti in beni di valore elevato e clienti non imprenditori d'importo pari o superiore a 7 500 EUR⁽⁵⁾, sembra che l'articolo 5 della direttiva proposta consenta agli Stati membri di decidere di applicare misure più rigorose rispetto alla semplice prescrizione ai commercianti degli obblighi di adeguata verifica della clientela, degli obblighi di segnalazione e degli altri obblighi pertinenti ai sensi della direttiva proposta. Ognuna di queste misure dovrebbe essere attentamente ponderata rispetto ai benefici pubblici attesi.

⁽¹⁾ Il regolamento proposto abrogherà il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Principalmente la raccomandazione 16 del GAFI sul rafforzamento della trasparenza dei trasferimenti elettronici transfrontalieri.

⁽³⁾ Si veda l'articolo 7 del regolamento proposto.

⁽⁴⁾ Si veda l'articolo 5 della direttiva proposta che dispone che per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla direttiva proposta.

⁽⁵⁾ Si veda l'articolo 10, lettera c), della direttiva proposta.

- 3.2. Nel rilevare la definizione di «prestatore di servizi di pagamento» all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento proposto, la BCE osserva altresì che, ai sensi del considerando 8 del regolamento proposto e del considerando 35 della direttiva proposta, non rientra nell'intenzione del legislatore dell'Unione comprendere nell'ambito di applicazione del regolamento le persone che forniscono «a un ente creditizio o finanziario unicamente messaggistica o altro sistema di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e regolamento», come il sistema TARGET2 gestito dalla BCE. La BCE è favorevole a tale approccio e sottolinea l'importanza di mantenere tale esenzione per mantenere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento in Europa. L'imposizione degli obblighi del regolamento proposto ai fornitori di sistemi di compensazione e regolamento potrebbe condurre a rilevanti difficoltà e ritardi nell'elaborazione dei pagamenti tra banche o altri soggetti che prestano servizi di pagamento. Ciò a sua volta potrebbe avere un forte impatto sui piani di liquidità delle banche e, in ultima analisi, sul regolare funzionamento dei mercati finanziari. Per tale ragione, e nell'interesse della certezza del diritto e della trasparenza, la BCE raccomanda che tale esenzione sia prevista nella parte dispositiva degli strumenti giuridici dell'Unione proposti, piuttosto che nei considerando. Inoltre, dovrebbe essere attentamente valutato se altri atti giuridici correlati dell'Unione che attualmente utilizzano il medesimo approccio e la medesima tecnica di redazione per questo tipo di esenzione ⁽¹⁾ dovrebbero osservare tale raccomandazione.
- 3.3. Inoltre, la BCE rileva che diversi concetti definiti nell'articolo 2 del regolamento proposto sono altresì definiti in altri atti giuridici dell'Unione strettamente correlati al regolamento proposto, ad esempio la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE ⁽²⁾ (di seguito la «direttiva sui servizi di pagamento»), il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 ⁽³⁾ e il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 ⁽⁴⁾. Poiché l'utilizzo di definizioni consolidate migliorerebbe la coerenza e faciliterebbe la comprensione degli atti giuridici dell'Unione nel loro complesso, la BCE suggerisce che l'articolo 2 del regolamento proposto venga modificato dove opportuno, ossia:
- le definizioni di «ordinante» e «beneficiario» dovrebbero essere allineate rispettivamente con le definizioni di «pagatore» e «beneficiario» nella direttiva sui servizi di pagamento;
 - il concetto di «prestatore di servizi di pagamento» è fissato dalla direttiva sui servizi di pagamento ed è limitato a sei differenti categorie di prestatori di tali servizi elencate nella suddetta direttiva; di conseguenza la definizione di tale concetto nel regolamento proposto dovrebbe far riferimento alla direttiva sui servizi di pagamento;
 - la definizione di «trasferimento da persona a persona» dovrebbe essere precisata più chiaramente come un'operazione tra due persone fisiche, che agiscono entrambe a titolo personale al di fuori della loro attività industriale, commerciale o professionale.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 maggio 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Si veda il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

11 giugno 2013

(2013/C 166/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3273	AUD	dollari australiani	1,4206
JPY	yen giapponesi	128,60	CAD	dollari canadesi	1,3594
DKK	corone danesi	7,4575	HKD	dollari di Hong Kong	10,3057
GBP	sterline inglesi	0,85390	NZD	dollari neozelandesi	1,7080
SEK	corone svedesi	8,7454	SGD	dollari di Singapore	1,6723
CHF	franchi svizzeri	1,2305	KRW	won sudcoreani	1 503,51
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	13,6365
NOK	corone norvegesi	7,6860	CNY	renminbi Yuan cinese	8,1410
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4988
CZK	corone ceche	25,613	IDR	rupia indonesiana	13 038,61
HUF	fiorini ungheresi	299,71	MYR	ringgit malese	4,1883
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	57,209
LVL	lats lettoni	0,7020	RUB	rublo russo	43,1010
PLN	zloty polacchi	4,2789	THB	baht thailandese	41,133
RON	leu rumeni	4,5113	BRL	real brasiliano	2,8642
TRY	lire turche	2,5172	MXN	peso messicano	17,2549
			INR	rupia indiana	77,5210

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.6951 — Bain Capital/FTE)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 166/04)

1. In data 5 giugno 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Bain Capital Europe Fund III, L.P, facente parte di Bain Capital Investors, LLC. («Bain Capital», Stati Uniti), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'impresa FTE Verwaltungs GmbH («FTE», Germania) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Bain Capital: impresa di investimento in private equity, operante a livello mondiale nella maggior parte delle industrie, compresi i settori delle tecnologie dell'informazione, dell'assistenza sanitaria, dei prodotti al dettaglio e beni di consumo, delle comunicazioni e i settori chimico, finanziario e industriale/manifatturiero,
 - FTE: impresa produttiva operante a livello mondiale, in particolare nello sviluppo, la produzione e la vendita di sistemi e componenti per attuazione idraulica di innesti e frenatura idraulica.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6951 — Bain Capital/FTE, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2013/C 166/05)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾

«STAKLIŠKĖS»

N. CE: LT-PGI-0005-0819-27.07.2010

IGP (X) DOP ()

1. Denominazione

«Stakliškės».

2. Stato membro o paese terzo

Lituania.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.8. Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.).

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L'idromele «Stakliškės» è una bevanda alcolica di colore ambrato chiaro, prodotta tradizionalmente mediante fermentazione naturale del mosto di idromele con sostanze vegetali (luppolo, tiglio, bacche di ginepro). La composizione del miele, delle erbe e delle spezie conferisce alla bevanda un gusto caratteristico forte di miele dal sapore leggermente dolce-amaro e un aroma piccante. La totalità dell'etanolo presente nell'idromele è ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale. Nella produzione di idromele non si usano zuccheri, dolcificanti, coloranti, esaltatori di sapidità o conservanti e il suo titolo alcolometrico non è corretto con etanolo.

Proprietà fisico-chimiche dell'idromele «Stakliškės»:

— tenore di etanolo: 12 ± 1 % vol,

— tenore di zucchero: 160 ± 8 g/dm³,

— acidi titolabili espressi in acido citrico: $7 \pm 0,5$ g/dm³,

— estratto secco totale: 180 ± 8 g/dm³,

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

- acidi volatili espressi in acido acetico: non più di 1,5 g/dm³,
- tenore di ferro: non più di 10 mg/dm³,
- tenore complessivo di solfiti e biossido di zolfo: non più di 200 mg/dm³.

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Materie prime:

- acqua,
- miele naturale avente i seguenti requisiti:
 - tenore di zuccheri riduttori (somma di fruttosio e glucosio): almeno 60 g/100 g,
 - tenore di saccarosio: non più di 5 g/100 g,
 - tenore di acqua: non più del 20 %,
 - indice diastatico (scala di Schade): almeno 8,
- tenore di lievito di bassa fermentazione: non più del 5 % del mosto,
- erbe aromatiche/spezie (3,5 g/l):
 - luppolo,
 - tiglio,
 - bacche di ginepro.

Il mosto di idromele «Stakliškēs» è preparato miscelando in parti uguali (in peso) miele e acqua (la stessa quantità di miele per la stessa quantità d'acqua).

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

—

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

- I. Sciogliere il miele, decantare il miele liquido e togliere la schiuma e le impurità.
- II. Decozione del luppolo e delle altre erbe aromatiche/spezie; raffreddamento, filtrazione e dosaggio della decozione.
- III. Pompaggio del miele liquido, della quantità di acqua necessaria e della decozione in un bollitore per la pastorizzazione. Pastorizzazione del mosto di idromele.
- IV. Pastorizzazione e raffreddamento del mosto di idromele.
- V. Fermentazione del mosto di idromele.
- VI. Chiarificazione dell'idromele.
- VII. Maturazione dell'idromele per almeno nove mesi.
- VIII. Filtraggio e imbottigliamento dell'idromele.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.

L'Idromele «Stakliškēs» deve essere imbottigliato in recipienti di vetro, ceramica o di altro tipo, di differenti forme e capacità, immediatamente dopo la maturazione e filtrazione, dato che l'esposizione all'atmosfera durante il trasporto o il deposito temporaneo provocherebbe un rischio di ossidazione e l'alterazione delle specifiche caratteristiche organolettiche. Inoltre, l'esposizione all'aria consentirebbe la contaminazione con batteri acetici o altri microrganismi, determinando una fermentazione dannosa per il prodotto.

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura

—

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica è la *seniūnija* (distretto comunale) di Stakliškēs.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

L'indicazione geografica «Stakliškės» è il nome della località in cui è fabbricato l'idromele. Essa si situa in una depressione circondata da colline e foreste. L'ubicazione è favorevole all'apicoltura e alla produzione di altre materie prime utilizzate nella fabbricazione dell'idromele, visto che il 60 % della superficie è ricoperta da terreni agricoli e il 23 % da foreste, mentre il 17 % è ricoperta d'acqua o utilizzata per altri scopi.

Storia

Il nome della località Stakliškės è stato menzionato per la prima volta nel 1375 nelle cronache dell'Ordine teutonico e deriva dalla parola «Stokielyšek». Secondo la storia, durante una partita di caccia due signori avrebbero scommesso su chi avrebbe potuto bere fino a cento bicchieri di idromele. Uno di essi ci riuscì e, preso dallo stupore, esclamò: «Stokielyšek» («cento bicchieri»). Per questo motivo il luogo è stato chiamato Stokielyček o Stakliškės.

La più antica informazione scritta in particolare sul consumo di idromele nel paese Baltico si trova negli appunti di viaggio di Wulfstan e risale circa all'anno 890. Questo mercante itinerante visitava le regioni lungo il Baltico e ciò gli ha permesso di scoprire l'abbondanza di miele e il suo uso per la preparazione dell'idromele. Il re e i nobili bevevano del latte di giumenta, mentre i poveri e gli schiavi bevevano l'idromele. Gli Estes non producevano birra, in quanto l'idromele era disponibile in abbondanza. All'inizio del XIV secolo, Pierre de Duisburg, autore di una cronaca dell'Ordine teutonico, scriveva che gli antenati dei lituani bevevano acqua, vino di miele — denominato idromele — e latte di giumenta, ma sempre dopo averli consacrati.

L'idromele diventò una specie di leggenda e si è cercato di farlo ritornare in auge alla fine del ventesimo secolo, ma solo dopo la seconda guerra mondiale l'ingegnere Aleksandras Sinkevičius, della fabbrica di idromele di Stakliškės, si mise alla ricerca della ricetta di un idromele che, in passato (dal XV al XVIII secolo), era ottenuto da miele selvatico e da diverse erbe aromatiche e spezie per rilanciare la produzione di idromele tradizionale, naturale, non alcolico, che all'epoca non era più prodotto né in Lituania, né nei paesi vicini.

All'epoca, l'operato di Aleksandras Sinkevičius fu ostacolato e solo nel 1957 egli riuscì a produrre idromele nel 1957. L'8 settembre 1958, i primi 700 litri di mosto di idromele furono portati a ebollizione nella vecchia caldaia del birrifico di Stakliškės. Solo allora inizia la produzione industriale dell'idromele «Stakliškės». Tuttavia, come descrive Aivaras Ragauskas nel libro *Aleksandras sinkevičius (1908–1989). Trečdalis gyvenimo paskirto lietuviškam midui* [Aleksandras Sinkevičius (1908–1989) — Un terzo di vita dedicato all'idromele lituano] (Vilnius, 2008), «Era difficile rispettare le previsioni. Ad esempio, nel 1964 si poté produrre solo il 91 % di quanto previsto. In mancanza di laboratorio e dei fondamenti della produzione, non era facile mantenere un livello di qualità costante, tanto più che molte persone non avevano una conoscenza adeguata della materia.» Di conseguenza, la produzione di idromele subì gravi perdite nel 1963. Solo il 12 gennaio 1967, dopo un lungo processo di perfezionamento della ricetta, relativo alla percentuale di erbe e spezie e al processo di produzione, Aleksandras Sinkevičius scriveva quanto segue al procuratore Viktoras Galinaitis e ad altri funzionari con lettera n. 24 LTSR (archivi della produzione di idromele di Stakliškės): «in condizioni estremamente primitive, ho fabbricato i prodotti che non possono essere realizzati in fabbriche meccanizzate, e per questo motivo essi sono di buona qualità».

Il 18 gennaio 1967 veniva redatto il primo manuale tecnico di produzione di questo idromele, che descriveva le materie prime e l'intero processo di produzione e nel 1968 si stabiliva il disciplinare dell'idromele «Stakliškės» ancor'oggi rispettato.

La reputazione dell'idromele «Stakliškės» trova il suo puntuale riscontro nel costante aumento della domanda, 80 000 litri sono stati infatti prodotti nel 1978, contro i 60 000 litri nel 1977. Nel 1989, le prime partite di idromele erano esportati nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Attualmente è esportato in Polonia, Belgio, Lettonia, Cina, Israele e in altri paesi.

Finora il metodo tradizionale di produzione di idromele «Stakliškės» e le competenze professionali dei produttori di tale regione, tramandate di generazione in generazione, garantiscono l'autenticità di questa bevanda dalla maturazione lenta, avente un aroma e un sapore delicati. Ciò è dimostrato dal conferimento nel 2002 dello status di patrimonio culinario da parte del Fondo del patrimonio culinario lituano all'idromele «Stakliškės», che ne ha confermato in tal modo la sua produzione a partire da

ingredienti naturali e con tecniche tradizionali. Inoltre, il Ministero dell'agricoltura ha attribuito all'idromele nel 2010 un certificato di prodotto appartenente al patrimonio nazionale, attestante che esso costituisce un prodotto tradizionale che rispetta il carattere tradizionale, antico e autentico del metodo di produzione, della composizione e delle caratteristiche.

5.2. Specificità del prodotto

Il metodo di produzione tradizionale, vale a dire la lunga fermentazione naturale (fino a 90 giorni) e la lunga maturazione (almeno nove mesi), nonché la ricetta tradizionale, secondo cui l'idromele è prodotto unicamente con miele naturale ed erbe aromatiche e spezie (luppolo, tiglio e bacche di ginepro) conferiscono all'idromele «Stakliškės» un caratteristico gusto forte di miele, dal sapore leggermente dolce-amaro, un aroma piccante e un buon equilibrio zuccheri/acidi. L'idromele «Stakliškės» si distingue dalle altre varietà di idromele prodotte nei paesi vicini per il fatto che il suo tenore di etanolo è ottenuto esclusivamente mediante fermentazione naturale e non è corretto con nessuna aggiunta di etanolo, e dal fatto che il miele non può essere sostituito da zucchero, dolcificanti o distillato di miele.

La specificità e la reputazione del prodotto emergono da un'analisi effettuata nel 2007 dall'ufficio di indagini e studi di mercato UAB RAIT, che ha dimostrato che l'idromele «Stakliškės» si distingue dalle altre bevande dello stesso tipo per la sua qualità elevata (riconosciuta dal 70 % degli intervistati), il suo gusto squisito (riconosciuto dal 59 % degli intervistati) e il suo aroma molto piacevole (riconosciuto dal 51 % degli intervistati). Le altre qualità spesso attribuite a tale bevanda sono: un gusto pronunciato (menzionato dal 39 % degli intervistati), un confezionamento gradevole (menzionato dal 36 % degli intervistati), il fatto che esso è destinato a un pubblico di mezza età (menzionato dal 36 % degli intervistati) e il suo prezzo elevato (menzionato dal 40 % degli intervistati).

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

L'indicazione geografica protetta dell'idromele «stakliškės» si fonda sulla storia del prodotto avente le caratteristiche di cui al punto 5.2 e sulla capacità tradizionale delle persone di preservare le particolarità della sua produzione e della sua fama.

L'idromele «Stakliškės» deve la sua reputazione al suo carattere tradizionale. Il libro *Lietuviškas midus* (L'idromele lituano) (Kaunas 1969), pubblicato nel 1969, descrive l'idromele «Stakliškės» come una «specie di bevanda nazionale tipica prodotta in passato. Si tratta di una bevanda leggermente alcolica, poco acida e molto profumata e delicata, ricca in vitamine e recante il nome della località dove avviene la produzione di idromele lituano. Ha un colore ambrato chiaro. Versato in bicchiere emana fragranze di prato fiorito».

La reputazione dell'idromele «Stakliškės» è confermata dall'attribuzione della medaglia d'oro all'esposizione internazionale AgroBalt'98 e dal certificato che gli è stato conferito a Degustalit, una degustazione di prodotti alimentari e di bevande lituane organizzata nel 2004 dall'Agenzia lituana per la regolamentazione del mercato dei prodotti agricoli e alimentari, che lo riconosce come la migliore bevanda.

L'apprezzamento e la popolarità dell'idromele «Stakliškės» sono confermate da articoli pubblicati regolarmente nella stampa regionale e nazionale, nonché da informazioni pubblicate anche su Internet: «Stakliškių midus» (L'idromele Stakliškės) (*Mūsų sodai*, 1964, n. 5); «Kur Stakliškių auksas ir sidabras» (Dove sono l'oro e l'argento di Stakliškės?) (*Švyturys*, 1968, n. 24); «Stakliškių midus» (L'idromele Stakliškės) (*Laisvė*, 25 novembre 1983); «Metai, kaip lietuviškas midus» (Un anno come idromele lituano) (*Kooperatininkas*, 1988, n. 9); «Stakliškės» (*Šiaurės Atėnai*, 2003, n. 646); «AgroBalt: pirmoji lietuviškų maisto produktų ir gėrimų degustacija» (AgroBalt: prima degustazione di prodotti alimentari e di bevande lituane) (*Elta*, 9 juin 2004); «„Ida Basar“ Europos Parlamente išlaikė pirmąjį lietuviškų vaisių egzaminą» («Ida Basar» ha superato la prima prova delle specialità lituane al Parlamento europeo) (*menu.lt*, 11 octobre 2004); «„Lietuviškas midus“ degtinės gaminti nesirengia» («Lietuviškas midus» non produrrà vodka) (BNS, 14 aprile 2006).

I lituani associano il nome della località di Stakliškės esclusivamente a questa bevanda. L'idromele «Stakliškės» ha contribuito a preservare l'identità lituana nell'era sovietica. Oggi è un ambasciatore perfetto della Lituania all'estero. Esso rappresenta la Lituania: fa parte dei souvenir o dei regali che si acquistano in Lituania, assieme all'ambra e allo šakotis (dolce tradizionale lituano). Dal 2011, UAB Lietuviškas midus organizza visite guidate in cui i visitatori si familiarizzano con il metodo

ancestrale di fabbricazione dell'idromele e hanno la possibilità di degustare e di valutare questa bevanda, e diverse altre bevande fermentate. I visitatori preferiscono l'idromele «Stakliškės», a causa del suo sapore e della sua denominazione, che associano al luogo visitato. Nel 2011 ci sono stati 1 040 visitatori, e nel 2012 il loro numero sarà di circa 1 800, ciò conferma la reputazione dell'idromele «Stakliškės».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 ⁽³⁾].

http://www.zum.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_id=2702

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

